

Redditi 2019: in arrivo gli ISA

Scritto da Leonardo Russo

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018 ha portato all'approvazione dei primi 69 modelli ISA, ai quali sono stati aggiunti ulteriori 106 indici con il decreto Mef 28 dicembre 2018 cui applicazione è prevista a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Applicazione ISA: la normativa

L'istituzione degli [indici sintetici di affidabilità fiscale](#) avviene con il DI 50/2017 articolo 9 bis, cui finalità principale è quella di contribuire maggiormente all'emersione spontanea di basi imponibili, di promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari e di riuscire a rendere più solida la collaborazione e il legame tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria.

Gli ISA hanno come obiettivo quello di misurare il grado di normalità e coerenza della gestione aziendale, e soprattutto il grado di affidabilità fiscale che è possibile attribuire al contribuente.

Tramite il decreto MEF si agisce per l'introduzione di 106 indici correlati ad attività economiche relative al settore agricolo, delle manifatture, dei servizi, del commercio, delle attività professionali e tre territorialità.

Quest'ultime prendono in considerazione l'influenza sui ricavi provocata da una certa localizzazione in una determinata area geografica.

Le territorialità approvate sono:

- del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale Irpef;
- del livello delle quotazioni immobiliari;
- del livello dei canoni di locazione degli immobili.

Gli ISA non troveranno applicazione nei seguenti casi:

- per i periodi di imposta in cui ha iniziata o terminata l'attività;
- il contribuente, nell'esercizio dell'attività, è in una situazione non normale;
- al momento della dichiarazione, sono presenti ricavi o compensi cui ammontare risulta maggiore rispetto a quanto previsto dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici;
- per i contribuenti che hanno effettuato la dichiarazione dei compensi scaturenti dall'esercizio di attività di arti o professioni, da cessioni di beni o prestazioni di servizi di valore maggiore ai 5.164.569 euro;
- per i soggetti rientranti nel regime forfetario o regime fiscale di vantaggio riguardante l'imprenditoria giovanile;
- per i contribuenti impegnati nell'esercizio di due o più attività di impresa non rientranti nel campo di applicazione del modello ISA, qualora i ricavi dell'attività principale superi il 30% dei ricavi dichiarati complessivamente;
- per le società cooperative, consortili e consorzi che lavorano prettamente per le stesse imprese socie o associate.

Funzionamento e benefici ottenuti dagli ISA

In base al grado di affidabilità fiscale, si ottengono dei punteggi in base ai quali vengono stabiliti i benefici di cui il contribuente può giovare.

Tali benefici trovano applicazione nelle dichiarazioni annuali con riferimento alle imposte dirette e indirette dell'anno 2019

e, in ipotesi di rimborsi o compensazioni trimestrali IVA, ai primi tre trimestri dell'anno 2020.

Il grado di affidabilità viene calcolato su una scala da 1 a 10.

Il livello minimo è pari a 6, di conseguenza valori minori potrebbero portare ad eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate per prevenire la possibilità di evasione fiscale del contribuente.

Se il soggetto in questione ottiene un punteggio pari ad 8, i benefici spettanti saranno:

- esonero dall'applicazione del visto di conformità relativo alla compensazione dei crediti IVA nel 2019 e nei primi tre trimestri del 2020, cui valore non sia maggiore ai 50.000 euro annui;
- esonero dall'applicazione del costo di conformità relativo alla compensazione dei crediti IRPEF, IRES e IRAP nel 2019, non maggiori ai 20.000 euro annui;
- esonero dall'applicazione del visto di conformità relativo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA e per le istanze di compensazione trimestrale;
- esonero dalle prestazioni di garanzia per i rimborsi IVA del 2019 e primi tre trimestri del 2020, sempre per importo minori di 50.000 euro annui;
- diminuzione di un anno di termini di decadenza per le attività di accertamento compresi all'art. 43, comma 1 del Dpr 600/1973 e art. 57, comma 2 del Dpr 633/1972.

In caso di punteggio uguale a 8,5, è prevista l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici in riferimento all'art. 39, comma 1, lett. d) Dpr 600/1973 e art. 54, comma 2, Dpr 633/1972.

Infine, se il punteggio è 9, sarà concessa l'esclusione all'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica e l'esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, se questo risulta accertabile e minore dei due terzi del reddito dichiarato.